

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MATTARELLA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	275
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Approvato dal Senato). (2083)	275
PRESIDENTE	275, 276, 277
BOIDI, <i>Relatore</i>	275
ADAMOLI	276
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Ministro della Marina mercantile</i>	276
CONCAS	277
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	277
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	278

La seduta comincia alle 9.

SAMMARTINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Armani, Cappugi e Simonini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (Approvato dal Senato) (2083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato nella seduta del 23 febbraio 1960. La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole. Nella precedente seduta della nostra Commissione dell'11 maggio 1960 la discussione, dopo alcuni brevi interventi, era stata rinviata su richiesta del rappresentante del Governo.

L'onorevole Boidi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOIDI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2083, che prevede modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, viene oggi all'esame della nostra Commissione, dopo essere stato approvato dal Senato.

La succitata legge prevede alcune agevolazioni fiscali per i materiali, i macchinari, gli impianti, di produzione nazionale che i cantieri e gli stabilimenti di riparazioni navali

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

impiegano nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento e arredamento di navi mercantili.

Le agevolazioni fiscali consistono:

1°) nella esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata alla importazione di quanto occorra alla costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili (articolo 1 della legge);

2°) nella restituzione degli oneri doganali oltre ad agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata per i prodotti nazionali (articolo 2 della legge).

Tali agevolazioni sono risultate in contrasto con le norme del Trattato della C.E.C.A., ratificato con legge 25 giugno 1952: norme che vietano diversità di trattamento, sotto qualsiasi forma, tra i materiali di produzione nazionale e quelli degli altri paesi della Comunità stessa (articolo 4 del Trattato della C.E.C.A.).

L'Alta Autorità della C.E.C.A. ha più volte fatto specifica e tassativa segnalazione di tale contrasto ed ha invitato il Governo italiano ad eliminarlo.

Con il disegno di legge, che viene oggi all'esame di questa Commissione, si provvede alla eliminazione del lamentato contrasto, assimilando i materiali prodotti negli altri paesi membri della C.E.C.A. a quelli nazionali e quindi ammettendoli agli stessi benefici fiscali finora goduti soltanto da questi ultimi.

Tale assimilazione, ovviamente, è previsto che avvenga dopo che siano stati pagati tutti i diritti doganali vigenti e le altre imposte necessarie per la nazionalizzazione di essi.

Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità di variare la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali in relazione alle eventuali variazioni e mutazioni economiche del mercato che potranno verificarsi nell'ambito della Comunità.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato ed oggi all'esame della nostra Commissione, si compone di due articoli.

In base all'articolo 1 i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità europea della C.E.C.A. vengono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522. Tali agevolazioni (come già si è detto) vengono comunque subordinate alla nazionalizzazione dei materiali col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di congruaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

L'articolo 2 prevede, per il caso di eventuali mutamenti nella situazione di mercato, la possibilità di variare opportunamente la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicati nella tabella n. 1, allegata alla legge n. 522. Il provvedimento relativo verrebbe adottato con decreto presidenziale.

In considerazione dei benefici che l'industria cantieristica italiana ritrarrà dalle proposte modifiche, il relatore opina che anche la nostra Commissione, come già il Senato, possa approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ADAMOLI. Nella prima presentazione del disegno di legge in esame non sono state da noi fatte osservazioni di merito, ma abbiamo colto l'occasione per chiedere al Governo come la cosiddetta legge « Tambroni » avesse funzionato. Vi era, infatti, in tale legge, un certo difetto di origine poiché essa interveniva nel momento della congiuntura più sfavorevole dei noli e concedeva un certo contributo, diminuito proprio nel momento in cui la ripresa economica avrebbe richiesto maggiori provvidenze.

Preghiamo quindi l'onorevole Ministro di voler favorire la documentazione necessaria così da poter conoscere come detta legge abbia funzionato, e precisamente tra quali cantieri e armatori siano stati ripartiti i benefici da essa previsti.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Ministro della marina mercantile*. Posso assicurare sia l'onorevole Adamoli che gli onorevoli membri della Commissione che ho dato disposizioni al servizio competente del mio Ministero perché prepari tutti gli elementi richiesti. E, questo, un lavoro non facile in quanto si tratta di ricerche e documentazioni che vanno dal 1954 ad oggi. Se mi fossero stati richiesti elementi complessi ma nello stesso tempo sintetici, avrei potuto rispondere anche immediatamente. Ma poiché l'onorevole Adamoli desidera avere precise notizie riguardanti non soltanto i singoli cantieri ma anche gli armatori che hanno fatto costruire le navi nei cantieri, il lavoro richiede un certo tempo notevole.

Posso comunque assicurare che in sede di discussione del bilancio porterò gli elementi essenziali per dare tutti i chiarimenti necessari.

Nel merito, posso aggiungere che l'osservazione, fatta dall'onorevole Adamoli, ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero della marina mercantile tanto

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

che, come ho avuto occasione di dire anche recentemente, il provvedimento è allo studio del Ministero del tesoro proprio per evitare quell'inconveniente accennato dall'onorevole Adamoli e cioè il fatto che, con il passar del tempo, diminuisca il contributo fino a raggiungere — come si verifica attualmente — la misura del 50 per cento di quello iniziale.

Mi auguro che, anche nel periodo di tempo non lontano in cui discuteremo i bilanci, io possa portare dati completi.

Desidererei anche venisse posto a verbale che la difficoltà prospettata dal Ministero degli affari esteri di introdurre una modifica nel disegno di legge in esame, difficoltà che, nella precedente seduta dell'11 maggio 1960 di questa Commissione, portò alla necessità di un rinvio della discussione del provvedimento, è stata superata.

Il Ministero per gli affari esteri, infatti, mi fa tenere un dispaccio del seguente tenore, il cui testo desidero sia posto a verbale.

È un fonogramma diretto dal Ministero degli affari esteri al Ministero del commercio con l'estero, al Ministero del bilancio, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria e commercio, al Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero della marina mercantile.

« Fonogramma n. 1390 del 15 maggio 1960. Con riferimento alla precedente corrispondenza, allo scopo di non procrastinare l'approvazione del disegno di legge già all'esame della Camera dei deputati — già approvato dal Senato — con il quale si estendono ai Paesi membri della C.E.C.A. le note agevolazioni concesse con la legge n. 522 ai prodotti siderurgici nazionali destinati alla industria delle costruzioni navali e dell'armamento, questo Ministero manifesta l'avviso di lasciare inalterato il disegno di legge in parola.

L'emendamento relativo alla proposta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero, con la lettera n. A/403659 del 18 marzo 1960, accettato, in linea di massima da tutte le amministrazioni interessate e che ha formato oggetto di esame nella riunione interministeriale del 9 maggio 1960, potrebbe essere introdotto invece nell'altro disegno di legge concernente le lamiere di acciaio che è attualmente all'esame del Senato (Documento 1015) ».

Per queste ragioni, aderisco alla proposta fatta dall'onorevole relatore, che ringrazio vivamente, e prego gli onorevoli deputati di dare il loro voto favorevole per l'approvazione

del disegno di legge che è all'esame di questa onorevole Commissione.

CONCAS. I deputati socialisti voteranno a favore del disegno di legge pur se hanno, in merito, delle perplessità, nella speranza che esso possa andare incontro alla crisi dei cantieri italiani.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Ministero delle finanze aderisce alla soluzione proposta dal Ministero degli affari esteri, di cui l'onorevole Ministro della marina mercantile ha dato comunicazione ed aggiunge che, trattandosi di concessioni speciali, saranno mantenute finché durino eguali concessioni a industrie nazionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, entro il termine di cui all'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potrà essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella Tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazioni di mercato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1960

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (*Approvato dal Senato*) (2083):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amodio, Armato, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Durand de la Penne, Fabbri, Frunzio, Granati, Lombardi Ruggero, Mancini, Marchesi, Mattarella, Mello Grand, Petrucci, Polano, Ricca, Togni Giulio Bruno, Viale e Vidali.

Sono in congedo:

Armani, Cappugi e Simonini.

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI